

**Allegato "C" al N. 47.457 di raccolta
del Notaio Dr. Fabrizio Santosuosso**

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata,

"FONDAZIONE MC - ETS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può esser utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore e per quanto non previsto da essi, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

La fondazione è costituita in onore e in memoria di Claudia Mantovani e Domenico Castorina.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 - SCOPO E OGGETTO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente nel settore della beneficenza nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana. In particolare, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, civiche, solidaristiche, di inclusione sociale e di interesse generale, in particolare opera per il sostegno, difesa e tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità gravi e gravissime, intellettive e neuromotorie e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. Si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

La Fondazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, quali festival, rassegne culturali, mostre, seminari, spettacoli, convegni, attività editoriali, attività ludico-educative, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, inclusi laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico nelle Scuole di ogni ordine e grado, ed ogni iniziativa atta a sviluppare una coscienza di rispetto, di promozione e diffusione della cultura delle disabilità e dell'inclusione;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche rivolte ai minori e alle nuove generazioni tese a promuovere il perseguimento della conoscenza sul tema delle disabilità gravi e gravissime e la sua divulgazione, nazionale ed internazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità di tale condizione;
3. tutela del diritto di scelta alla residenzialità presso il proprio domicilio rispettando la volontà e le preferenze della persona con disabilità funzionale ai suoi bisogni e della sua famiglia. La Fondazione si impegna a promuovere servizi sostitutivi alla famiglia per garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli di continuare a vivere - anche quando i genitori non potranno più occuparsi di loro - presso il proprio domicilio o in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di housing sociale;

4. lo studio e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche di nuove tecnologie di carattere medico, farmaceutico, meccanico, elettronico e meccatronico, per l'acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica e tecnica in argomento, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità gravi e gravissime.

La Fondazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il complesso delle attività sui temi culturali, sociali e scientifici inerenti la disabilità viene svolta avendo cura di promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra i diversi enti che operano nell'ambito delle disabilità favorendo quindi progetti comuni di crescita e miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono le disabilità.

Nel perseguimento delle linee indicate, la Fondazione individua i seguenti obiettivi principali:

- promuovere l'inclusione sociale e il benessere delle persone, favorendo la partecipazione attiva alla vita comunitaria e assicurando pari opportunità a tutti, senza discriminazioni;
- promuovere l'inserimento del tema del "durante di noi" in modo concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di servizi gestionali e residenziali di accoglienza personalizzati. Questo impegno ha come obiettivo la valorizzazione dell'autonomia e del diritto di scelta della persona, garantendo che ciascun individuo possa vivere in modo indipendente e autodeterminato, con il supporto necessario per il raggiungimento della propria piena realizzazione;
- creare e gestire servizi e attività rivolte all'inclusione delle persone con disabilità, garantendo loro l'accesso a risorse e opportunità che permettano una vita dignitosa e soddisfacente, nel rispetto delle proprie esigenze e preferenze;
- promuovere i diritti delle persone con disabilità attraverso l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale;
- sostenere e promuovere la costruzione di una rete di sostegno che comprenda assistenza psicologica, sanitaria e sociale, in modo da garantire una risposta integrata e continua alle diverse necessità delle persone supportate;
- realizzare azioni culturali e artistiche caratterizzate da un elevato grado di innovazione e creatività, sperimentando nuove forme di fruizione degli eventi culturali per incentivare la partecipazione attiva delle persone con disabilità e favorire l'uguaglianza e l'inclusione sociale per tutti;
- ideare, produrre e diffondere materiali e programmi multimediali attinenti allo scopo sociale;
- promuovere una rete di connessione tra enti, associazioni, operatori sociali, culturali e artisti provenienti dal contesto nazionale e transnazionale, che operano nel campo della disabilità;
- educare alla cultura dell'inclusione con interventi, laboratori e workshop rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi;
- favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza alle persone con disabilità grave e gravissima intellettiva e neuromotoria;
- promuovere la ricerca clinica e scientifica nell'ambito delle disabilità intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle acquisite, nonché nei settori di particolare interesse sociale;
- promuovere l'inserimento e lo sviluppo del tema delle disabilità nei percorsi formativi percorsi formativi sanitari e sociosanitari di qualsiasi ordine e grado;
- contribuire a ricercare e diffondere le tecnologie in grado di migliorare la qualità di vita della persona con disabilità gravi e gravissime;
- valorizzare il ruolo centrale del caregiver in tutti i percorsi integrati;

- favorire l'integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela delle persone con grave e gravissima disabilità;
- promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e dei loro famigliari;
- promuovere e sollecitare la ricerca, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e neuromotoria proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

L'attività benefica della Fondazione potrà essere diretta ovvero indiretta. Per beneficenza indiretta si intende la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori in cui opera la Fondazione stessa; nell'attività di beneficenza diretta è compresa la messa a disposizione di borse di studio o di elargizioni volte a finanziare i costi per indagini storiche e tecnico scientifiche.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI, STRUMENTALI E ACCESSORIE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, che potranno essere contratti nell'esclusivo interesse della Fondazione, l'acquisto, in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; la Fondazione non potrà in ogni caso compiere operazioni finanziarie che possano mettere a rischio il patrimonio della stessa;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque altro titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) in caso di costituzione o partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, tra cui le società di capitali, la Fondazione dovrà allegare il bilancio di queste al proprio;
- f) promuovere la raccolta di donazioni ed atti di liberalità in generale, volti ad incrementare la dotazione patrimoniale della Fondazione stessa;
- g) gestire gli spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2. Qualora la Fondazione si avvalga di altri enti nella gestione di detti spazi, tale gestione sarà effettuata secondo le linee e in coerenza con gli scopi sociali previsti dalla Fondazione e in assenza di qualsivoglia finalità speculativa;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 - DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO INIZIALE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

ARTICOLO 7 - ENTRATE

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a. apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b. elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d. introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività di Fondazione;
- e. eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g. ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 8 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE FINANZIAMENTI

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 9 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ARTICOLO 10 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da oblazioni, lasciti, contributi, erogazioni liberali, di beni mobili ed immobili e/o di denaro ed eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri Enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinate le rendite del patrimonio e i proventi, nonché i corrispettivi ricevuti per le eventuali prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività, e ogni altro provento, contributo, donazione, erogazione liberale, eredità o legato ricevuto per la realizzazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 11 -DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ARTICOLO 12 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c..

TITOLO III - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 13 - FONDATORE

La qualifica di fondatori può essere attribuita, anche in via successiva rispetto all'atto costitutivo, dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata, adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio Direttivo idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.

Sempre con delibera del Consiglio Direttivo, adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscano un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

Con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, adottato anch'esso a maggioranza dei 2/3 (due terzi), il Consiglio Direttivo potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.

ARTICOLO 14 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Indirizzo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo predisposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri effettivi, che condividono gli scopi e i valori della Fondazione, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (se nominati).

I Consiglieri sono nominati, dai Fondatori e, in caso di loro inerzia, su richiesta trasmessa in tempo utile via PEC dal Presidente del Consiglio Direttivo o - in caso di sua omissione - dal Vice Presidente del Consiglio medesimo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica. Possono essere rieletti, ferma la possibilità di rinuncia all'incarico. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere che resterà in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile e tutte quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17 - GRATUITA' DELL'INCARICO

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Direttivo a mezzo PEC, inviata con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. In caso di urgenza, a mezzo PEC ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione inviati con 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui un consigliere intenda astenersi, la sua presenza viene calcolata ai fini della validità della delibera ma l'astensione non si computa nel quorum deliberativo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere che comportino la modifica dello Statuto della Fondazione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri, calcolata per eccesso.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito registro.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e il Tesoriere nel caso in cui non sia membro del Consiglio di Direttivo.

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, salvo il primo Presidente che è determinato in sede di atto costitutivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nonché in sede di arbitrato.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le autorità, con gli enti, le istituzioni e le imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, riferendone nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri e dei propri compiti a singoli Consiglieri.

Il Presidente può attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente, se nominato.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile, oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

ARTICOLO 21 - ORGANO DI INDIRIZZO

L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione mediante comunicazione per lettera raccomandata ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, contenente

l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora, spedita ai Partecipanti con almeno 8 (otto) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni agli indirizzi risultanti agli atti della Fondazione.

L'Organo di Indirizzo nomina un membro del Consiglio Direttivo della Fondazione e formula pareri consultivi e proposte sulle linee di indirizzo della Fondazione e sui programmi e attività volti al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3.

L'Assemblea è validamente costituita se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La partecipazione alle riunioni dell'Organo di Indirizzo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Lo svolgimento delle singole riunioni e le relative deliberazioni dell'Organo di Indirizzo forma oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dall'Assemblea anche tra persone esterne ai componenti. I verbali delle riunioni sono trascritti su apposito registro.

ARTICOLO 22 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto in seno ai suoi componenti.

Se nominato, il Tesoriere:

- predispone il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conformemente a quanto prescritto dalla legge;
- sovrintende all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- cura i rapporti con il Collegio dei Revisori o Revisore Unico e con i dipendenti o consulenti in materia contabile, economica, finanziaria e amministrativa;
- compie le operazioni bancarie e postali, curando i pagamenti e gli incassi e, ove occorra, ottenendo le idonee procure.

Il Tesoriere, nel caso in cui non sia membro del Consiglio Direttivo, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Al Tesoriere può essere attribuito, salvo rinuncia, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso la cui entità non può, comunque, superare i limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico ovvero composto da 3 (tre) membri.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'Organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dettate dall'art. 14 del

Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

L'Atto Costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo. Successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, sarà sempre il Consiglio Direttivo a nominare il nuovo Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti, ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) membri, o il Revisore unico, è nominato dal soggetto di cui al precedente articolo 14 - che già procede alla nomina di un numero tra 3 (tre) e 8 (otto) membri del Consiglio Direttivo - tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio dei Revisori o Revisore unico resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori o Revisore unico esercita funzioni di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie e opportune.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Collegio dei Revisori o Revisore unico esercita, inoltre, la revisione legale. In particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa, in coerenza con la normativa vigente.

Il Collegio dei Revisori o Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori o Revisore unico è verbalizzata in apposito registro.

Ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore unico può essere attribuita, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità non superiore ai limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

In tema di revisione si applicano, inoltre, le disposizioni previste in materia di Enti del Terzo Settore e dalla normativa pro tempore vigente.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 (trentuno) dicembre antecedente.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di

impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

La formazione del bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo le modalità e le prescrizioni dettate dal Codice del Terzo Settore e sue successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 26 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, se nominato, e del Consiglio Direttivo devono essere trascritti a cura dei rispettivi Presidenti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dai medesimi e dai Segretari ovvero dal Notaio.

I verbali o le determinazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

Oltre le scritture prescritte dal presente statuto, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

ARTICOLO 28 - NORME FINALI E CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, le altre norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

F.to Mantovani Angelo

F.to Fabrizio Santosuosso Notaio

L.S.